



COMUNE DI CASAL VELINO

Provincia di Salerno

Sito: [\\comune.casal-velino.sa.it](http://comune.casal-velino.sa.it) **E-mail:** tributi@comune.casal-velino.sa.it

Ragioneria@comune.casal-velino.sa.it

Prot. n. 4382

Ordinanza n. 19

IL SINDACO

VISTA la delibera di G.R.C. n. 481 del 21.03.2008, acclarata al protocollo generale dell'Ente in data 28.03.2008 al n. 3633, con la quale la Giunta Regionale della Campania – Ass.to alla Sanità – ha approvato tra l'altro i tabulati contenenti l'elenco dei punti non balneabili insieme ai dati identificativi delle zone temporaneamente e permanentemente vietate alla balneazione ad inizio stagione 2008, nonché quelli permanentemente vietati alla balneazione per motivi diversi dall'inquinamento in ossequio a quanto disposto dall'art. 4 lett. B) del D.P.R. 470/82 e succ. modifiche e integrazioni.

CONSIDERATO che dai suddetti atti è stata individuata come non idonea alla balneazione ad inizio stagione 2008 ex art. 4 DPR 470/82 la zona Foce Alento Confine Ascea – punto prelievo 105 - Coordinate geografiche: Inizio a 40° 09' 53" di lat. e 02° 41' 17" di long. – Fine a 40° 09' 42" di lat. e 02° 41' 29" di long., per una lunghezza complessiva di mt. 477;

VISTO, inoltre, che ai sensi del citato D.P.R. 470/82 risulta permanentemente vietato alla balneazione per motivi diversi dall'inquinamento il tratto di mare compreso tra le seguenti coordinate geografiche: Inizio a 2° 40' 1" di long. e 40° 10' 32" di lat. – Fine a 2° 40' 9" long. e 40° 10' 29" di lat.;

RITENUTA l'urgenza di provvedere in merito al fine di eliminare eventuali pericoli per l'igiene e la salute pubblica;

VISTO l'art. 5, lett. A) e D) del DPR 470/82;

VISTO, inoltre, l'art. unico lett. D) del DM 29.01.92;

VISTO l'art. 54 comma 2 del D.L.vo 18.08.00, n. 267;

ORDINA

1) Il divieto di balneazione, lungo il tratto di litorale risultato non idoneo ad inizio stagione 2008 (ex art. 4 DPR 470/82) denominato Foce Alento Conf. Ascea – punto prelievo 105 - Coordinate geografiche: Inizio a 40° 09' 53" di lat. e 02° 41' 17" di long. – Fine a 40° 09' 42" di lat. e 02° 41' 29" di long., per una lunghezza complessiva di mt. 477, nonché nel tratto di costa, permanentemente vietata alla balneazione per motivi diversi dall'inquinamento il tratto di mare compreso tra le seguenti coordinate geografiche: Inizio a 2° 40' 1" di long. e 40° 10' 32" di lat. – Fine a 2° 40' 9" long. e 40° 10' 29" di lat.

2) La delimitazione delle zone non balneabili come sopra analiticamente specificate con apposizione di idonea segnaletica.

3) La Forza Pubblica, il Comando VV.UU., il Tecnico Comunale e l'ASL SA/3 sono incaricati dell'esecuzione della presente ordinanza che, giusta quanto sancito dal DM 29.01.92, art. unico, lett. D) viene trasmessa in copia al Ministero della Salute – Dir. Gen. Della Prevenzione – Ufficio IX, al Ministero dell'Ambiente – Servizio Tutela Acque – Div. III, alla Regione Campania - Sett. Assistenza Sanitaria – Prevenzione Igiene Sanitaria, al Dipartimento di Prevenzione Servizio Igiene e Sanità Pubblica – ASL SA/3 di Vallo della Lucania, all'A.R.P.A.C. (ex P.M.) Sezione Provinciale di Salerno e alla Capitaneria di Porto di Salerno e Ufficio Marittimo Locale di Agropoli e Acciaroli. Dalla Residenza Municipale, li 17.04.2008

IL RESP. SERVIZIO DEMANIO

F.to Rag. Lucio Esposito



IL SINDACO

F.to Rag. Domenico Giordano